



TRIBUNALE DI FERRARA

Sezione civile - Ufficio delle esecuzioni immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

osservato che con l'art. 3, lett. i), del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, è stato prorogato al 31 luglio 2020 il termine finale del periodo previsto dall'art. 83, co. 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. in l. 24 aprile 2020, n. 27 (ossia il 30 giugno 2020), al quale si è fatto riferimento nel provvedimento reso il 9 aprile 2020, in relazione al differimento degli esperimenti di vendita nelle esecuzioni immobiliari;

rilevato che con tale provvedimento era stato disposto, fra l'altro, il rinvio degli esperimenti di vendita già fissati fino al 30 giugno 2020 ad una data successiva, attesa la necessità di differire lo svolgimento di attività che prevedono la compresenza di più persone in condizioni che potrebbero non garantire il pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie a tutela della salute e di contenere e gestire gli effetti economici negativi che l'emergenza epidemiologica in atto è potenzialmente in grado di determinare in relazione alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari;

C

ritenuto che le ragioni indicate nel precedente menzionato provvedimento e sottese al differimento degli esperimenti di vendita fissati fino al 30 giugno 2020 permangano tuttora e che pertanto, d'intesa con il Presidente del Tribunale, debba essere disposto il differimento degli esperimenti di vendita fissati dopo il 30 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020,

P. Q. M.

- a) dispone il rinvio di tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, già fissati nel mese di luglio 2020 ad una data successiva al 31 luglio 2020, che sarà individuata dal professionista delegato avvalendosi del calendario contenuto nel programma in uso, con conseguente riapertura del termine per la presentazione delle offerte;
- b) dispone che le eventuali cauzioni già depositate per l'esperimento di vendita rinviato siano restituite;
- c) dispone che il rinvio dell'esperimento di vendita sia comunicato dal professionista delegato alle parti, al gestore della vendita, alla società che gestisce le forme di pubblicità e agli eventuali offerenti e pubblicato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per gli adempimenti pubblicitari stabiliti dall'ordinanza che ha disposto la vendita;
- d) dispone che il differimento dell'esperimento di vendita sia pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche;

e) dispone che il professionista delegato provveda, in relazione a ciascun fascicolo, a depositare telematicamente una nota di avvenuta comunicazione, alla quale allegherà copia del presente provvedimento e la prova degli adempimenti effettuati.

Si comunichi ai professionisti delegati.

Ferrara, 5 maggio 2020.

Il Giudice dell'esecuzione
(dott. Stefano Giusberti)



TRIBUNALE DI FERRARA <i>Depositato in Cancelleria</i>
6 MAG 2020
IL CANCELLIERE

